



**Condizioni Generali di Vendita e di Consegna di Metalacciai Sede Secondaria Italiana di Ferinox S.A.S (società francese con sede legale Site Industriel et Portuaire 69560 Saint Roman en Gal, Francia) situata in Via Calvenzana Inferiore, 11, 23849 Rogeno (Como), Italia**

### **1. Disposizioni generali**

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna di Metalacciai Sede Secondaria Italiana di Ferinox S.A.S ("FERINOX") si applicano esclusivamente ai clienti che, con riguardo all'acquisto di beni, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o quali professionisti indipendenti (di seguito definiti "Acquirenti"). I nostri prodotti non sono destinati a "consumatori" come definiti nel Decreto Legislativo n°206/2005 (Codice del Consumo) o in altra normativa applicabile.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna si applicano in via esclusiva a tutti i contratti conclusi tra noi e l'Acquirente riguardanti la vendita e la consegna di merce. Eventuali condizioni di acquisto difformi, così come condizioni contrattuali dell'Acquirente difformi non saranno applicate a meno che non le abbiamo espressamente approvate per iscritto. Il nostro silenzio su tali eventuali condizioni difformi non sarà considerato come consenso e ciò varrà anche per contratti futuri.

### **2. Quotazione, conclusione di contratti, ambito della fornitura**

2.1 Le nostre quotazioni non sono impegnative né vincolanti. Se l'Acquirente ci invia un ordine di consegna basato su quotazioni non impegnative, il contratto si concluderà, anche nell'operatività corrente, soltanto con la nostra conferma scritta nel caso in cui l'Acquirente richieda tale conferma. In tutti gli altri casi, il contratto si concluderà con la consegna della merce. Qualora venga fornita una conferma d'ordine, quest'ultima in via esclusiva regolerà il contenuto del contratto, in particolare quanto ad ambito della fornitura e data di consegna.

2.2 I prezzi, i dati di performance ed altre dichiarazioni e garanzie saranno per noi vincolanti soltanto se le abbiamo rese o confermate in forma scritta.

2.3 Qualsiasi documento, disegno, specificazione del peso, campione, ecc. allegato alla nostra quotazione, ha valore meramente indicativo. In particolare, essi non costituiscono garanzie né sono per noi vincolanti a meno che non venga concordato diversamente per iscritto. Ugualmente, qualsiasi riferimento a norme e standard tecnici non costituirà garanzia che i nostri Prodotti siano conformi a dette norme e standard, a meno che non sia pattuito diversamente per iscritto.

2.4 Siamo tenuti esclusivamente a consegnare merce dal nostro magazzino (obbligazione di consegnare da magazzino).

2.5 Preventivi di costo, disegni ed altri documenti da noi forniti, rimangono di nostra proprietà. Non potranno essere messi a disposizione di terzi senza il nostro previo consenso.

### **3. Qualità, dimensioni e pesi**

3.1 Qualità e dimensioni sono determinati dalle norme tecniche nazionali rilevanti e dai numeri dei materiali salvo diversa pattuizione. Qualora non esistano norme nazionali né schede tecniche, si applicheranno le corrispondenti Norme Europee in assenza di norme consuetudinarie del settore.

3.2 I pesi saranno determinati dalla pesatura eseguita da noi o dal nostro fornitore. Il peso sarà dimostrato con la presentazione del certificato di pesatura. Ove consentito dalla legge, i pesi possono essere determinati senza pesatura in conformità alle norme tecniche applicabili. Quanto sopra non impedisce gli incrementi e le diminuzioni (consegna in eccesso o in difetto sino al 10 %) come da consuetudine nel settore dell'acciaio.

3.3 Il numero di unità o gruppi indicato nell'avviso di spedizione non sarà vincolante per merce calcolata a peso. Se non è consuetudine pesare i beni singolarmente, si farà riferimento al peso totale della consegna. Le differenze relative ai pesi calcolati singolarmente, saranno proporzionalmente attribuite ad essi.

### **4. Prezzi**

4.1 I prezzi sono in euro salvo non diversamente stabilito e non includono l'IVA. Quest'ultima sarà fatturata separatamente con l'aliquota valida secondo le norme fiscali applicabili.

4.2 Se non concordato diversamente per iscritto, i prezzi si intendono "ex

works" ossia franco nostro stabilimento (EXW Incoterms 2010 CCI) e non includono le spese di imballo, trasporto e spedizione.

### **5. Termini di pagamento, trattenute e compensazioni**

5.1 Salva diversa pattuizione scritta, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati ed accreditati a noi entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna deduzione. I termini di pagamento si intendono rispettati se la somma è nella nostra disponibilità entro la scadenza di pagamento.

5.2 In caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati interessi di mora nella misura di 9 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base della BCE in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il suddetto tasso di interesse è da considerarsi quale interesse di mora pattuito fra le parti ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 del D. Lgs. 09.10.2002 n.231. Gli interessi saranno applicati automaticamente senza necessità di previa formale messa in mora dell'Acquirente. Ci riserviamo il diritto di richiedere danni ulteriori, ivi inclusi a titolo non esaustivo gli addebiti citati all'Articolo 6, paragrafi 1 e 2 del D.Lgs. 09.10.2002 n.231.

5.3 L'Acquirente non avrà alcun diritto di trattenere né compensare somme a noi dovute con propri crediti contestati né comunque con crediti che non siano stati riconosciuti da sentenze di un tribunale.

5.4 Siamo legittimati a richiedere all'Acquirente di fornire garanzie o pagamenti anticipati nella misura adeguata rispetto alla nostra fornitura.

5.5 Abbiamo il diritto di compensare crediti vantati dall'Acquirente o da società ad esso correlate nei nostri confronti, o nei confronti di Franz Haniel & Cie. GmbH o di società ad essa correlate, con crediti nostri, o con crediti della Franz Haniel & Cie. GmbH oppure ancora con crediti di società correlate a noi o alla Franz Haniel & Cie GmbH. Per "società correlate" a noi o alla Franz Haniel & Cie GmbH, secondo la presente clausola, si intendono le società nelle quali noi, o la Franz Haniel & Cie GmbH, siamo titolari in via diretta o indiretta di una partecipazione di maggioranza oppure le società che hanno una partecipazione nella nostra. Ove richiesto, informeremo l'Acquirente circa le società correlate a noi ed alla Franz Haniel & Cie GmbH.

### **6. Riserva di proprietà**

Manterremo la proprietà della merce (merce soggetta a riservato dominio) fino a quando l'intero prezzo della stessa venga pagato dall'Acquirente, in base agli Articoli 1523 e seguenti del Codice Civile italiano. Resta inteso che l'Acquirente sopporta interamente i rischi sulla merce a partire dalla data della consegna "Ex Works".

### **7. Consegna, forza maggiore, deposito**

7.1 Le tempistiche di consegna specifiche non sono vincolanti a meno che non sia diversamente pattuito per iscritto. Se le date o i periodi di consegna sono non vincolanti o approssimative (circa, intorno a..., ecc.), faremo del nostro meglio per rispettarle. I periodi di consegna concordati per iscritto come vincolanti, decorreranno dalla ricezione della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente, in ogni caso non prima che tutti i dettagli sull'esecuzione dell'ordine siano stati chiariti e tutto quanto richiesto all'Acquirente sia stato da lui eseguito. Quanto sopra varrà anche in caso di pattuizione di date di consegna. Le consegne potranno essere effettuate prima della fine del periodo di consegna.

7.2 Se per ragioni a noi non imputabili non ricevessimo beni o servizi dai nostri subfornitori, che ci consentono di fornire a nostra volta beni o servizi a cui siamo tenuti in base al contratto, nonostante uno stoccaggio sufficiente in termini di qualità e quantità in base al nostro accordo di fornitura con l'Acquirente, oppure se detti beni o servizi ci pervenissero non conformi o non tempestivamente, oppure ancora nel caso in cui si verificassero eventi di forza maggiore di una durata significativa (vale a dire, di durata superiore a 14 giorni di calendario), avviseremo l'Acquirente per iscritto o con messaggio di testo in maniera tempestiva. In tal caso, saremo legittimati a posticipare la consegna per la durata di tale impedimento, oppure a risolvere il contratto in tutto o in parte per la porzione non ancora eseguita. Eventi di forza maggiore comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, serrate, intervento di pubbliche autorità, carenze di energia o di materia prima, blocchi nei trasporti non dovuti a nostra colpa, impedimenti aziendali non dovuti a nostra colpa e causati ad esempio da danni arrecati dal fuoco o dall'acqua, danni ai macchinari, ed ogni altro impedimento che se considerato oggettivamente non sia stato causato da nostra negligenza.



7.3 Qualora una data o periodo di consegna di beni o servizi venga pattuito come vincolante e tale data o periodo concordati vengano superati a causa di eventi descritti al paragrafo 7.2, l'Acquirente, decorso infruttuosamente un periodo di proroga ragionevole, avrà la facoltà di risolvere il contratto per quella parte del contratto non ancora adempiuta. L'Acquirente non avrà ulteriori pretese, in particolare a titolo di risarcimento danni. Il nostro diritto di posticipare la consegna e/o risolvere il contratto in base al paragrafo 7.2, primo e secondo periodo, varrà anche se non vengano espressamente o implicitamente date di consegna fisse.

7.4 Se la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente o per ragioni imputabili all'Acquirente, avremo il diritto di tenere la merce in deposito, a partire dalla scadenza di un termine ragionevole indicato per iscritto o con messaggio di testo nell'avviso di merce pronta per la spedizione, con rischio di perdita e deterioramento della merce a carico dell'Acquirente, e saremo altresì legittimati a fatturare i costi sostenuti per il deposito, pari allo 0.5 % dell'importo netto fatturato per la merce depositata per ciascuna settimana intera o parziale (fino ad un importo massimo pari al 10 % del valore netto della merce depositata come indicato in fattura). La merce depositata sarà assicurata solo se l'Acquirente lo richieda specificamente. Quando sopra non esclude ulteriori diritti a nostro favore, ivi inclusi senza limitazione il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni subiti, e/o di risolvere il contratto di vendita.

## **8. Radioattività**

8.1 L'Acquirente sarà tenuto a controllare la merce all'arrivo con apparecchi di misurazione tecnologicamente avanzati, prima che il materiale venga mescolato con altro materiale di fornitori terzi.

8.2. Qualora l'Acquirente rilevasse che i valori limite sono stati superati, l'Acquirente ce ne darà immediato avviso scritto e ci darà l'opportunità di effettuare le nostre misurazioni. Se la nostra misurazione confermasse il superamento dei valori limite, sosterranno i costi di tale misurazione e ritireremo la merce in questione a nostre spese. L'Acquirente non avrà alcun ulteriore diritto né rimedio, e noi non avremo ulteriori responsabilità.

## **9. Passaggio del rischio**

9.1 I rischi di perdita o deterioramento accidentale della merce si trasferiranno all'Acquirente al più tardi con la consegna da parte nostra allo spedizioniere, al vettore o all'eventuale diverso terzo incaricato della spedizione. Quanto sopra varrà altresì in caso di consegne parziali come anche nel caso in cui ci fossimo impegnati a svolgere altri servizi (ad es. spedizione o installazione).

9.2 Qualora la spedizione venga ritardata a causa di circostanze di cui l'Acquirente debba rispondere o nel caso in cui la spedizione su richiesta dell'Acquirente venga effettuata ad una data successiva rispetto a quella concordata per la consegna, il rischio passerà all'Acquirente a partire dalla data in cui venga spedito l'avviso che la merce è pronta per la spedizione e per tutto il periodo del ritardo. Su richiesta ed a spese dell'Acquirente, saremo tenuti a stipulare le polizze assicurative da quest'ultimo richieste.

9.3 Le forniture non saranno assicurate contro furto, rottura, danni da incendio o durante il trasporto, a meno che ciò non venga specificamente richiesto dall'Acquirente. Se l'Acquirente richieda la stipula di una polizza assicurativa, questa sarà stipulata a spese dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà fornire ogni collaborazione richiesta.

## **10. Reclami per danni**

10.1 L'Acquirente dovrà ispezionare la merce immediatamente non appena la riceva, se ciò sia opportuno nel corso dell'attività ordinaria e, nel caso venga individuato un difetto, dovrà informarcene immediatamente per iscritto.

10.2 Ove l'Acquirente ometta di notificarci i vizi o i difetti di conformità della merce entro i termini di cui all'Articolo 1495 del Codice Civile, la merce si considererà accettata e l'Acquirente sarà decaduto da ogni diritto.

10.3 I danni palesi occorsi durante il trasporto così come altri difetti riconoscibili al momento della consegna, dovranno altresì essere confermati, con firma del soggetto che consegna, nel documento di trasporto all'atto dell'accettazione della consegna. L'Acquirente farà in modo di procurarsi una tale conferma.

10.4 Prestazioni supplementari saranno fornite a nostra scelta riparando il difetto o fornendo un articolo esente da vizi. L'Acquirente non avrà alcun ulteriore diritto o rimedio.

10.5 Le azioni per far valere difetti o difformità si prescriveranno nel termine di un anno dalla consegna ai sensi dell'Articolo 1495 del Codice Civile.

## **11. Responsabilità**

11.1 Non risponderemo di pretese dell'Acquirente per danni diretti o indiretti né per rimborso di spese, siano esse a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo.

11.2 La predetta esclusione di responsabilità si applicherà nella più ampia estensione consentita dalla legge, entro i limiti di cui all'Articolo 1229 del Codice Civile italiano.

## **12. Controlli all'esportazione, approvazione del prodotto, norme sull'importazione**

12.1 In assenza di patto contrario con l'Acquirente, la merce consegnata si intende destinata alla prima immissione nel mercato italiano oppure, qualora venga concordata la consegna al di fuori dell'Italia, nel Paese concordato per la prima consegna (*primo Paese di consegna*).

12.2 L'esportazione di determinati beni dai suddetti Paesi da parte dell'Acquirente può essere soggetta ad autorizzazione, ad esempio a causa della loro natura, dello scopo a cui sono destinati, oppure della destinazione finale. Lo stesso Acquirente sarà tenuto ad effettuare tali verifiche e ad osservare rigorosamente le normative applicabili per l'esportazione e per l'embargo su tali beni, specialmente le norme dell'Unione Europea, quelle italiane e di altri Paesi Membri UE, nonché ove applicabili, le norme degli Stati Uniti d'America o dei Paesi Arabi ed altri Paesi terzi coinvolti, qualora l'Acquirente esporti i prodotti da noi forniti o li faccia esportare.

12.3 L'Acquirente in particolare dovrà verificare, assicurarsi e su richiesta fornirci evidenza di quanto segue:

- i beni forniti non solo destinati ad un utilizzo in armamenti, impianti nucleari o tecnologia delle armi;
- a nessuna delle società e persone specificate nella "US Denied Persons List (DPL)" vengono forniti beni, software o tecnologia di origine statunitense;
- a nessuna delle società e persone specificate nella "US Warning List", nella "US Entity List" o nella "US Specially Designated Nationals List" vengono forniti prodotti di origine statunitense senza la necessaria autorizzazione;
- non vengono effettuate forniture alle società ed alle persone specificate nella "List of Specially Designated Terrorists", ad organizzazioni terroristiche straniere, alle "Specially Designated Global Terrorists" né alle organizzazioni terroristiche di cui all'elenco europeo, né ancora ad altri soggetti di cui alle liste negative per controlli all'esportazione;
- non sono eseguite forniture a destinatari che violino altre norme sui controlli all'esportazione, specialmente quelle dell'UE o dei paesi ASEAN;
- sono state osservate tutte le indicazioni di allarme rapido delle competenti autorità italiane oppure della nazione d'origine della fornitura.

12.4 La merce da noi fornita può essere ricevuta ed utilizzata soltanto se i suddetti controlli e verifiche sono stati effettuati e forniti dall'Acquirente; viceversa, l'Acquirente deve astenersi dall'effettuare l'esportazione e noi non saremo tenuti ad adempiere.

12.5 Laddove merce da noi fornita venga trasferita a terzi, l'Acquirente si impegna ad obbligare detti terzi nelle stesse modalità specificate ai paragrafi da 12.1 a 12.4, informando loro per iscritto della necessità di adempiere a dette prescrizioni legali.

12.6 L'Acquirente, laddove venga pattuita la consegna al di fuori dell'Italia, dovrà a proprie spese provvedere a che la merce da noi fornita sia conforme a tutte le norme nazionali sull'importazione applicabili nel primo Paese di consegna, a meno che noi non abbiamo espressamente assunto tale obbligazione.

12.7 L'Acquirente ci dovrà tenere indenni nella misura massima prevista dalla legge, contro tutti i danni e le spese derivanti dalla violazione colposa delle proprie obbligazioni.

## **13. Cessione**

13.1 I contratti conclusi con noi possono essere trasferiti a terzi solo con il nostro consenso scritto. Quanto sopra varrà anche per il trasferimento di crediti derivanti dai contratti con noi conclusi.



13.2 In deroga a quanto sopra, l'Acquirente ci autorizza sin d'ora a cedere in tutto o in parte i contratti con l'Acquirente ad una nostra società controllata o collegata.

#### **14. Tutela dei dati personali**

Conserviamo i dati che derivano dal rapporto contrattuale in conformità alle norme applicabili e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati allo scopo di trattarli unicamente al fine di dare esecuzione ai contratti conclusi.

#### **15. Giurisdizione, legge applicabile**

15.1 Eventuali controversie tra noi e l'Acquirente derivanti da e/o connesse con le presenti Condizioni Generali e/o con qualsiasi contratto di vendita, ricadranno nella giurisdizione esclusiva italiana e nella competenza esclusiva del Foro di Lecco. In espresso deroga a quanto sopra, avremo in alternativa il diritto di citare in giudizio l'Acquirente nel suo foro di competenza generale.

15.2 Si applica la legge italiana, ivi inclusa la Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale di Merce, fatta a Vienna l'11 aprile 1980 (CISG).

#### **16. Modificazioni**

Accordi verbali successivi alla conclusione di un contratto, specialmente successive modifiche e variazioni alle nostre Condizioni Generali, ivi inclusa la presente clausola che prevede la forma scritta ed eventuali accordi collaterali di qualsiasi tipo, saranno validi solo se da noi confermati per iscritto.

Data di revisione : 08/2018